ALL. D

DGR 1244/2020 – All.A "Indirizzi e criteri in materia di determinazione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole nelle riserve regionali e dei relativi indennizzi, ai sensi degli articoli 48 bis, comma 3, lett. a) e 109 bis, comma 2 della l.r. 30/2015 – Testo aggiornato/integrato

1. Breve inquadramento e descrizione

La l.r. 3 marzo 2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 201 4 , n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) …." ha dato l'avvio al riordino delle funzioni dapprima esercitate dalle Province e dalla Citta metropolitana, finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, con decorrenza a partire dal primo gennaio 2016.
Ai sensi di detta legge, sono state attribuite alla Regione, tra le altre, le funzioni in materia di gestione delle riserve naturali sino ad allora esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana.
Nelle riserve regionali, ai sensi della L. 394/1991 "Legge quadro sulle aree protette" e della l.r. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale…" vige il divieto dell'attività venatoria, ma sono consentite le azioni di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali.
Tra le attività connesse alla gestione delle riserve è stato ritenuto che fosse da annoverare anche la materia relativa agli indennizzi per danni provocati dalla fauna selvatica alla produzione agricola ed alle opere approntate sui fondi ricadenti al loro interno.
E' stata pertanto approvata la l.r. 29 giugno 2020, n. 49 (Indennizzi per danni da fauna selvatica nelle riserve naturali regionali. Modifiche alla l.r. 30/2015) che detta la disciplina per gli indennizzi di cui si tratta nonché per i contributi per le opere di prevenzione, le cui disposizioni sono state introdotte in integrazione alla l.r. 30/2015.
Al fine di semplificare e uniformare i riferimenti per i cittadini, inoltre, il legislatore regionale ha previsto che per lo svolgimento delle attività relative agli indennizzi e alla prevenzione nelle riserve regionali anche suddivise per macroaree, la Regione si avvalga degli ATC, già competenti per il restante territorio regionale ai sensi della l.r. 3/1994, dietro sottoscrizione di apposite convenzioni con decorrenza a partire dal 2021.
Il dettato attuale della l.r. 30/2015, nel testo integrato dalla l.r. 49/2020, riconosce inoltre alla Giunta regionale la determinazione di criteri ed indirizzi in materia, precisando comunque alcuni principi cardine, quali: la coerenza con gli atti della programmazione regionale in materia e con quanto disposto in per il restante territorio regionale (art. 48 bis, comma 3), la non cumulabilità degli indennizzi (articoli: 48 bis, comma 1 e 109 bis, comma 4), l'applicazione del regime di aiuti "de minimis" al settore agricolo ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 e, in ogni caso, della normativa europea in materia di aiuti di stato (articoli: 48 bis, comma 7 e 109, comma 3), il contenimento delle spese entro i limiti delle apposite risorse disponibili nel bilancio regionale (articolo 48 bis, comma 1) .

Per tale motivo il presente atto riporta, in riferimento alle riserve naturali regionali:
a) i criteri e le modalità per la determinazione dei danni e degli indennizzi disciplinati dall'articolo 48 bis, comma 1 della l.r. 30/2015 nel testo novellato dalla l.r. 49/2020, in conformità a quanto previsto dal comma 3, lett. a) del medesimo articolo;

b) ai sensi dell'articolo 109 bis, comma 2, della l.r. 30/2015, le direttive ed i criteri specifici relativi agli indennizzi dei danni prodotti dalla fauna selvatica a far data dal 1 gennaio 2016 e fino all'attivazione delle convenzioni con gli ATC di cui all'articolo 48 bis, comma 4.

In applicazione della l.r. 49/2020 e tenuto conto delle specificità della disciplina in materia di aree protette, nell'individuare le direttive ed i criteri di seguito riportati si è fatto riferimento ai principi ed ai contenuti della programmazione regionale di riferimento in materia ed in particolare dei Piani Faunistici Venatori Provinciali, tuttora vigenti fino all'approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale, che hanno recepito quanto disposto al riguardo al par. 4 della "Sezione C: Gestione faunistico - venatoria" del Piano regionale agricolo forestale (P.R.A.F.) 2012 - 2015 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2012, n. 3, i cui criteri peraltro sono stati confermati anche dalla DGR 5 luglio 2019, n. 869 in materia di danni alle produzioni agricole provocati dalla fauna selvatica negli istituti faunistici di competenza regionale.
Di seguito la disciplina in materia di indennizzi previsti dall'articolo 48 bis, comma 1 della l.r. 30/2015; al paragrafo 7, ai sensi dell'articolo 109 bis, sono trattate le specificità per gli indennizzi dei danni prodotti dalla fauna selvatica nelle riserve regionali a far data dal primo gennaio 2016 e fino all'attivazione delle convenzioni con gli ATC di cui all'articolo 48 bis, comma 4. Si evidenzia che lo stesso articolo 109 bis, al comma 3, stabilisce priorità di finanziamento per tale tipologia di indennizzi rispetto a quelli per danni prodotti a seguito dell'attivazione delle convenzioni.

2. Beneficiari

Gli indennizzi per i danni alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui fondi funzionali all'esercizio dell'attività agricola stessa, possono essere richiesti dai soggetti che abbiano la qualifica di imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, regolarmente iscritti al registro delle imprese. Eventuali casi di esenzione previsti dalla legge dovranno essere dichiarati nella richiesta.

3. Forma del sostegno

L' indennizzo di cui si tratta è concesso per danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere funzionali all'esercizio dell'attività agricola stessa nelle riserve naturali regionali (art. 48 bis, comma 1 della l.r. 30/2015) su richiesta dei possibili beneficiari descritti al par. 2 e periziati da tecnici abilitati individuati dagli ATC, adeguatamente formati in materia agronomica e faunistica.
L'indennizzo è concesso nell'ambito del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel Settore Agricolo, modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019. Ad un'azienda pertanto possono essere concessi aiuti con un importo massimo complessivo di 25.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, salvo future modifiche introdotte dalle fonti normative di riferimento.

Ai fini di una migliore comprensione del regime de minimis previsto dal Reg. UE 1408/2013, di seguito si riportano alcuni contenuti del regolamento stesso che potrebbero risultare di particolare interesse.

Art. 1, par. 2 "Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di

applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori e attività si applica il suddetto regolamento, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti "de minimis" concessi a norma dello stesso regolamento";
Art. 1, par. 3 – "Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della pesca e dell'acquacoltura, agli aiuti concessi in relazione a quest'ultimo settore si applicano le disposizioni del Reg. (UE) n. 717/2014, a condizione che sia garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti de minimis concessi in conformità dello stesso regolamento";
Art. 3, par. 8 - In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti "de minimis" a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino i pertinenti massimali "de minimis" o i pertinenti limiti nazionali o settoriali, occorre tener conto di tutti gli aiuti "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti in "de minimis" concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi";
Art. 3, par. 9 "In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti "de minimis" concesso prima della scissione, è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti "de minimis". Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto "de minimis" è ripartito proporzionalmente, sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione".

L'indennizzo non è cumulabile con altre forme di ristoro del medesimo danno subito, comprese quelle di natura assicurativa.

4. Danni indennizzabili e spese ammissibili

Gli indennizzi possono essere richiesti dai soggetti individuati al par. 2 per i soli danni alle attività agricole svolte con carattere di impresa prodotti dalla fauna selvatica all'interno delle riserve naturali regionali.
Le attività agricole di cui si tratta devono essere svolte in conformità e coerenza con le finalità istitutive della riserva, al regolamento della riserva di cui all'articolo 49 della l.r. 30/2015, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela della natura e della biodiversità nonché in osservanza dei nulla osta o degli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e rilasciati dalla Regione e/o da altri soggetti sulla base delle specifiche competenze.

Non sono ammessi ad indennizzo i danni:

1) che si sono verificati alle produzioni agricole ed alle opere funzionali all'esercizio delle attività agricole qualora le stesse o le relative modalità di conduzione siano in contrasto con il regolamento della riserva, con le sue finalità istitutive o con le norme di legge di riferimento;
2) che si sono verificati nei fondi recintati in modo da impedire il libero passaggio di animali;
3) richiesti non in tempo utile per la verifica in campo da parte dei tecnici incaricati e, comunque, qualora risulti che la richiesta sia stata presentata oltre le 48 ore dalla constatazione del danno; (pag. 251 PRAF)
4) alle colture che al momento del sopralluogo siano già state raccolte o comunque manomesse;
5) alle colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del danneggiamento;

6) richiesti oltre il normale periodo di maturazione ed il normale periodo di raccolta;
7) agli impianti di essenze arboree attuati con i contributi comunitari ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di prevenzione, qualora ammessa dalla normativa comunitaria;
8) provocati da piccioni di città o da altri animali domestici;
9) alle colture spontanee ottenute in assenza di operazioni agronomiche;
10) ai prati pascoli naturali
11) ai giardini, impianti sportivi, piante ornamentali, muretti, terrazzamenti.
12) di importo complessivo inferiore a Euro 100.

In generale, non sono ammissibili ad indennizzo i danni la cui concausa sia l'incuria o la mancanza di una adeguata conduzione da parte del titolare.

Termini massimi per la presentazione delle richieste di indennizzo con riferimento alla maturazione di alcune tipologie di colture

Con riferimento all'ipotesi di inammissibilità ad indennizzo dei danni "richiesti oltre il normale periodo di maturazione ed il normale periodo di raccolta" di cui al n. 6 dell'elenco sopra riportato, al fine di garantire e salvaguardare le aspettative degli agricoltori nonché di uniformare i comportamenti degli ATC, per le tipologie di prodotti più diffuse si ritiene opportuno esplicitare i termini entro i quali le richieste di indennizzo sono considerate utilmente presentate e ritenute ammissibili:

- avena: 15 luglio

- grano duro, grano tenero e orzo: 31 luglio

- favino altre leguminose da granelle: 31 luglio

- girasole e oleaginose: 20 settembre

- medica e colture foraggere: 30 settembre

- vite: 10 ottobre

- sorgo da granella: 15 ottobre

- mais da granella: 31 ottobre

I termini sopra riportati sono stati individuati dagli ATC sulla base delle prassi già in loro uso.

Spese ammissibili

Possono essere oggetto di indennizzo esclusivamente le produzioni agricole in campo e le opere approntate su terreni agricoli**.**

Per quanto riguarda le produzioni agricole, l'indennizzo è consentito per:
1) colture erbacee;
2) colture arboree;
3) rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto;
4) boschi cedui nei tre anni successivi al taglio;
5) colture vivaistiche.

Sono considerate opere approntate sui terreni agricoli quelle funzionali all'esercizio dell'attività agricola stessa, in particolare:
1) le serre e le serre/tunnel,
2) opere realizzate a sostegno dei filari nelle colture arboree,
3) opere per la regimazione delle acque.

5. Procedure per l'indennizzo

Richiesta dell'indennizzo

L'imprenditore agricolo che ha subito un danno alle proprie coltivazioni o alle opere funzionali all'esercizio dell'attività agricola stessa nelle riserve naturali regionali a causa della presenza di fauna selvatica e che intende richiedere l'indennizzo, entro 48 ore dalla constatazione del danno deve presentare domanda su modulistica unica predisposta a livello regionale all'ATC di riferimento, individuata ai sensi dell'articolo 48 bis, comma 4 della l.r. 30/2015.
La domanda, inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all'ATC di riferimento per l'attivazione delle procedure necessarie, è trasmessa p.c. anche al Settore regionale competente in materia di gestione delle riserve naturali.

Nella domanda di indennizzo devono essere specificati:
a) dati anagrafici o ragione sociale del richiedente con indicazione della partita IVA e recapito telefonico;
b) riferimenti catastali dei terreni interessati dal danneggiamento e titolo di possesso;
c) stima indicativa della superficie e della quantità di prodotto danneggiato;
d) tipologia di coltura o di opera danneggiata;
e) le specie di selvaggina ritenute causa del danno;
f) descrizione dell'attività di prevenzione danni eventualmente adottata;
g) eventuale sottoscrizione di polizze assicurative con contributo pubblico.

Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si assume la responsabilità di quanto dichiarato ed esonera l'ATC e la Regione da qualsiasi responsabilità nei confronti di eventuali altri aventi diritto all'indennizzo riconosciuto.
Qualora la domanda risulti incompleta, irregolare o errata, l'imprenditore agricolo è tenuto al completamento o regolarizzazione della domanda stessa entro 30 giorni dall'avvenuta segnalazione. Decorso inutilmente il suddetto termine la domanda viene rigettata.

In caso di danno continuativo, per la sua quantificazione definitiva possono essere effettuati sopralluoghi plurimi.

La domanda, comprensiva di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
- informi su eventuali aiuti "*de minimis*", ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti "*de minimis*" ricevuti;
- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del regolamento (UE) 1408/2013 come modificato e integrato dal reg. (UE) n.316/2019 (GUUE L51 del 22.2.2019);
- attesti di non aver richiesto/ricevuto per lo stesso evento dannoso ulteriori indennizzi derivanti da altre fonti di finanziamento, comprese polizze assicurative
deve essere corredata da:
- copia di un documento d'identità in corso di validità del soggetto richiedente.

Valutazione e stima dei danni

L'ATC competente, entro i 10 giorni successivi alla data di ricevimento della segnalazione del danno, è tenuta ad effettuare un sopralluogo per l'accertamento e la stima del danno, nonché per verificare con l'imprenditore agricolo gli eventuali interventi e/o accorgimenti di prevenzione da adottare; tale termine potrà essere ridotto in casi di comprovata necessità e compatibilmente con le possibilità operative del tecnico incaricato.
La data del sopralluogo deve essere comunicata all'imprenditore agricolo con almeno 3 giorni di preavviso in modo da consentire la presenza del richiedente o di un suo delegato, ivi compreso un eventuale perito di parte.

Il personale che effettua i rilievi ed attua le perizie per conto degli ATC, che deve avere idonea qualifica e abilitazione, procede ai seguenti adempimenti:
1) verifica della documentazione catastale e della cartografia particellare in scala adeguata a consentire l'individuazione territoriale del danno. In caso di vigneti certificati è obbligatoria la certificazione del catasto vitivinicolo;
2) in caso di non corrispondenza fra certificato catastale e titolare della richiesta, verifica la documentazione attestante il titolo di conduzione;
3) localizzazione dell'area del danno anche mediante il rilievo di un punto indicativo con tecnologia GPS e rilevamenti fotografici;
4) valutazione e stima del danno procedendo, ove necessario, con metodo analitico alle misurazioni degli appezzamenti danneggiati se facilmente individuabili o, in caso di danno diffuso, alla delimitazione di aree di saggio distribuite uniformemente sull'appezzamento con conseguente determinazione della media ponderale e definizione dell'aliquota percentuale media complessiva;
5) redazione del verbale di sopralluogo su apposita scheda.

Il richiedente è tenuto a non procedere alla raccolta anteriormente al tempo utile necessario per l'effettuazione del sopralluogo.

Il **verbale di sopralluogo** deve indicare:
1) luogo, data e tecnico incaricato del sopralluogo;
2) azienda agricola presso la quale si effettua il sopralluogo e persone presenti;
3) opera o coltura oggetto di sopralluogo;
4) produttività della coltura anche in riferimento allo stato vegetazionale e fitosanitario;
5) superficie danneggiata;
6) quantità di prodotto perduto;
7) presunta data del danno;

8) specie animale ritenuta responsabile;
9) prevenzione danni eventualmente effettuata;
10) indicazioni circa le opere di prevenzione da attuare per evitare ulteriori danni.

Il verbale del sopralluogo deve essere sottoscritto dal tecnico incaricato e dall'imprenditore richiedente o suo delegato per accettazione.
In caso di mancata sottoscrizione da parte dell'imprenditore richiedente è necessario indicare, nel verbale stesso, le motivazioni della mancata accettazione.
Una copia del verbale deve essere consegnata all'imprenditore agricolo richiedente.

La stima del danno deve essere effettuata in contraddittorio fra il tecnico incaricato e il richiedente o suo delegato, ivi compreso un eventuale perito di parte.

Per la stima dei danni occorre considerare le seguenti casistiche:

A) Danni alle colture cerealicole, foraggere e pascoli permanenti

Nel caso di danni che interessano parti consistenti dell'appezzamento e verificati nella fase di semina o comunque in tempi tali da consentire le operazioni di risemina, è ammessa, se richiesta, la risemina. In questo caso occorre far presente al richiedente che qualora non vi provveda non potrà essere riconosciuto alcun rimborso diverso dal costo delle sementi originariamente danneggiate.
In caso di risemina il risarcimento è calcolato moltiplicando la superficie interessata per il costo delle lavorazioni meccaniche relative alla semina, delle sementi e relativa manodopera.
In caso di danni di lieve entità, diffusi sull'appezzamento o in caso di mancato parziale raccolto, il danno dovrà essere verificato prima del raccolto, dietro richiesta all'ATC di riferimento di ulteriore sopralluogo, pena il mancato riconoscimento del danno.
In questo caso, il risarcimento è calcolato moltiplicando le stime quantitative verbalizzate per i prezzi unitari dei diversi prodotti agricoli previsti dai mercuriali delle CCIAA e dalla Borsa merci di Bologna per quanto riguarda i cereali.

In caso di superfici totalmente danneggiate non soggette a raccolta il risarcimento è decurtato delle spese della raccolta medesima.
In presenza di danni arrecati a prato o prato pascolo, la valutazione dovrà essere fatta in superficie danneggiata e non a fieno. Se lo stesso danno si presenta su superfici inerbite, ma non facenti parte di una coltivazione, non può essere riconosciuto; non possono essere inoltre riconosciuti i danni a scarpate o a muri a secco.
Per i danni causati in fase di maturazione del prodotto, il risarcimento sarà pari alla perdita del prodotto definito in sede di valutazione.

B) Danni alle colture orticole

L'indennizzo viene determinato secondo i seguenti criteri:
- superficie danneggiata;
- prezzo del prodotto;
- produzione media della zona.

Gli importi del risarcimento sono determinati sulla base dei prezzi unitari dei prodotti agricoli previsti dai mercuriali delle CCIAA;

C) Danni alle colture arboree in attualità di coltivazione

a) frutteti – oliveti – vigneti - castagneti da frutto:
nel caso di danni tali da rendere preferibile la sostituzione delle piante, l'indennizzo è basato sul costo delle sostituzioni (messa a dimora completa), con un'integrazione pari al valore del prodotto perduto stimata con riferimento alla produttività della pianta danneggiata e del periodo necessario all'entrata in produzione di quella reimpiantata. Nel caso di danni a vigneti soggetti a disciplinari di produzione dovrà essere prodotta copia della dichiarazione di produzione vitivinicola presentata agli organismi competenti nei termini di legge entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

b) rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto:
nel caso di danni tali da rendere necessaria la sostituzione delle piantine danneggiate (per danni verificatisi entro tre anni dall'impianto) il risarcimento è basato sul costo delle sostituzioni con messa a dimora completa.

In tutti i casi previsti alle lettere A), B), C) qualora si tratti di **colture biologiche**, la relativa certificazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

D) Danni alle opere funzionali all'attività agricola

Il richiedente dovrà presentare entro quindici giorni dall'inoltro della domanda, salvo diversi termini conseguenti alla tipologia del danno, un preventivo per la rimessa in pristino delle opere danneggiate con prezzi in linea con quanto riportato nei prezzari regionali vigenti per opere analoghe.
L' erogazione dell'indennizzo è comunque subordinata all'effettiva esecuzione dei lavori ed alla presentazione, da parte del richiedente, di fatture e/o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute.

6. Modalità attuative e scadenze

Modalità di erogazione degli indennizzi

Ai sensi dell'articolo 48 bis, comma 1, della l.r. 30/2015, gli indennizzi sono concessi ed erogati nei limiti delle specifiche disponibilità del bilancio regionale, anche se si ricorda che ai sensi dell'art. 109 bis - saranno istruite ed eventualmente liquidate prioritariamente le domande relative ai danni occorsi a far data dal 1/1/2016 e fino all'attivazione delle convenzioni con ATC (da approvare ai sensi dell'art. 48 bis comma 4 della l.r. 30/2015.
A regime ogni anno verranno liquidati dagli ATC gli indennizzi relativi alle domande istruite tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente.
Nel caso in cui le risorse disponibili non dovessero risultare sufficienti a coprire l'intero ammontare delle domande indennizzabili, ciascuna domanda è liquidata per un importo ridotto proporzionalmente in ugual misura.
Entro il 31 gennaio gli ATC propongono alla Regione l'elenco dei beneficiari, sulla base dell'istruttoria effettuata, ed i relativi indennizzi determinati tenuto conto delle regole del regime "*de minimis*" in agricoltura. All'elenco sono allegate le perizie tecniche in cui si dà atto delle procedure attivate e dei metodi seguiti per la quantificazione dei danni di cui si tratta
La Regione approva l'elenco unico dei beneficiari ed i relativi indennizzi determinati sulla base delle somme disponibili in bilancio, da liquidare a cura degli ATC.

Con il medesimo provvedimento, la Regione impegna e liquida a favore degli ATC le risorse disponibili per gli indennizzi nell'anno di riferimento.
Entro 30 giorni dal ricevimento degli importi liquidati con il provvedimento sopra richiamato, gli ATC provvedono all'erogazione degli indennizzi ai beneficiari e ne danno contestuale comunicazione alla Regione.

Conclusione dell'istruttoria.

Le istruttorie delle domande ritenute non indennizzabili si intendono concluse con la comunicazione di non ammissibilità della domanda da parte degli ATC.
Le istruttorie delle domande ritenute ammissibili si intendono concluse al momento della pubblicazione del decreto a firma del dirigente competente regionale con l'individuazione dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi da liquidare.

7. Indennizzi dei danni nelle riserve regionali a far data dal 1 gennaio 2016 fino all'attivazione delle convenzioni con gli ATC di cui all'articolo 48 bis, comma 4 della l.r. 30/2015

La disciplina degli indennizzi di cui al presente paragrafo trova il suo fondamento nell'articolo 109 bis della l.r. 30/2015 che, oltre a stabilirne la priorità rispetto a quelli relativi a danni prodotti successivamente all'attivazione delle convenzioni con gli ATC, prevede che siano determinati, qualora spettanti ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio, tenuto conto:

a) **dei principi generali** desumibili dalla pianificazione in materia nel periodo di riferimento, in quanto applicabili;
b) **delle istanze correttamente presentate e complete** dei dati necessari alla quantificazione del danno subito.

I principi generali – in quanto applicabili - cui la norma fa riferimento sono quelli contenuti nella pianificazione regionale e provinciale in materia, sulla cui base sono stati individuati i contenuti dei paragrafi precedenti; questi sono pertanto applicabili in linea generale anche agli indennizzi dei danni di cui si tratta, fatte salve le specificità connesse a questa particolare categoria.

Occorre pertanto individuare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 109 bis, direttive e criteri specifici che rendano possibile la determinazione del danno anche in mancanza dei sopralluoghi e delle verifiche che a suo tempo, in assenza della disciplina specifica, non è stato possibile effettuare.

A tal fine, si reputano **correttamente presentate e complete dei dati necessari alla quantificazione del danno** subito le domande pervenute alla Regione Toscana presentate dall'imprenditore agricolo o da suo legale rappresentante, in cui, oltre ai dati anagrafici, siano presenti:

- i riferimenti catastali dei terreni interessati dal danneggiamento, al fine della localizzazione del danno subito e dell'identificazione della destinazione dei terreni (qualità delle colture) e del loro grado di produttività (classe);
- la stima indicativa della superficie o della quantità di prodotto danneggiato;

- la tipologia di coltura o di opera danneggiata;
- le specie di fauna selvatica ritenute causa del danno.

Fatto salvo quanto sopra riportato, gli ATC possono richiedere integrazioni finalizzate ad acquisire ulteriori informazioni necessarie alla definizione delle pratiche ammesse.
L'imprenditore agricolo è tenuto al completamento o regolarizzazione della domanda stessa entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine la domanda viene rigettata.
La documentazione integrativa può riguardare anche l'eventuale variazione nel tempo delle colture, qualora se ne ravvisi la necessità.

Istruttoria delle domande e stima dei danni

Il personale tecnico preposto alla definizione delle domande di indennizzo per conto degli ATC, dotato di idonea qualifica e abilitazione, procede ai seguenti adempimenti:

- verifica che la richiesta sia stata correttamente presentata e che sia completa dei dati necessari alla quantificazione del danno elencati sotto la lettera B) del presente paragrafo;
- istruisce la pratica secondo i principi delineati ai paragrafi precedenti;
- effettua le opportune valutazioni tecniche, tendendo anche conto di elementi conoscitivi tecnici ed economici rilevabili da banche dati e da quadri conoscitivi pregressi;
- richiede le eventuali integrazioni ritenute necessarie alla corretta definizione della richiesta;
- redige apposita relazione sull'attività tecnico/amministrativa svolta, dando atto dell'ammissibilità della domanda e delle modalità utilizzate per la quantificazione del danno.

L'imprenditore agricolo può presentare elementi documentali a supporto della propria richiesta.

Forma del sostegno

Ai sensi dell'articolo 109 bis, commi 3 e 4, gli indennizzi di cui si tratta:

- sono effettuati in regime di aiuti "de minimis" al settore agricolo, disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel Settore Agricolo, modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019. Ad un'azienda pertanto possono essere concessi aiuti con un importo massimo complessivo di 25.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, salvo future modifiche introdotte dalle fonti normative di riferimento;
- sottostanno al principio di non cumulabilità.

Modalità di erogazione degli indennizzi

In via transitoria, fino all'esaurimento dell'istruttoria delle domande di cui all'art. 109 bis comma 1, la Regione approva l'elenco unico dei beneficiari degli indennizzi disciplinati dall'articolo 109 bis della l.r. 30/2015 e ne determina il totale degli importi da liquidare a cura degli ATC.
Gli ATC entro il termine indicato dalle convenzioni di cui all'articolo 48 bis, comma 4 della l.r. 30/2015, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021, trasmettono alla Regione l'elenco dei

beneficiari con la quantificazione degli importi da liquidare, determinati nel corso dell'istruttoria secondo le modalità descritte.
Sono fatte salve le eventuali istanze per le quali sia accertata la necessità di specifiche certificazioni.
All'elenco sono allegate le perizie tecniche in cui si dà atto delle procedure attivate e dei metodi seguiti per la quantificazione dei danni di cui si tratta.
Nel caso in cui le specifiche risorse disponibili nel bilancio regionale non dovessero risultare sufficienti a coprire l'intero ammontare delle domande ritenute indennizzabili, si procede alla liquidazione delle richieste riconosciute anche nelle annualità successive, secondo il loro ordine di arrivo in Regione ed entro i limiti delle specifiche risorse per ciascun anno determinate.
La Regione impegna e liquida a favore degli ATC le risorse disponibili per gli indennizzi di cui si tratta nell'anno di riferimento. Gli ATC provvedono all'erogazione degli indennizzi ai beneficiari e ne danno contestuale comunicazione alla Regione.